



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta Regionale

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 22 DEL 20-06-2025

OGGETTO: DECRETO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI- ANNO 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTA l'istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931, "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e s.m.i.;

VISTE la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e s.m.i., concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e s.m.i., relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I° della Legge n. 59 del 15 marzo 1997";

VISTA la L. n. 353 del 21 novembre 2000, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", che prevede a carico delle Regioni la programmazione della lotta attiva contro gli incendi boschivi, mediante il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali e che obbliga ogni Regione all'elaborazione del Piano Regionale per la programmazione dell'attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri e dalla quale si desumono le competenze in materia di lotta agli incendi boschivi";

VISTO il D. L. n. 120 dell'08 settembre 2021, "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione Civile", convertito con L. n. 155 dell'08 novembre 2021;

VISTO il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, recante "Linee guida relative ai Piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale";

VISTA la L. n. 116 dell'11 agosto 2014, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";

VISTO il D. M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;

VISTO il D. Lgs. n. 177 del 19 agosto 2016, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia ed assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della Legge n. 124 del 07 agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018, "Codice della Protezione Civile";

VISTA la L.R. n. 34 del 29 settembre 1999, "Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'articolo 3 della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998";

VISTA la L.R. n. n. 6 del 18 gennaio 2000, "Legge forestale della Regione Molise";

VISTA la L.R. n. 10 del 17 febbraio 2000, "Disciplina del sistema regionale di Protezione Civile";

VISTA la D.G.R. n. 889 del 29 luglio 2008, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure minime di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciali (ZPS)", introdotte con D.M. del 17 ottobre 2007;

VISTA la D.G.R. n. 486 dell'11 maggio 2009, "Direttiva in materia di Valutazione di Incidenza per piani, programmi e interventi che possono interferire con le componenti biotiche ed abiotiche dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate nella Regione Molise, in attuazione del D.P.R. n.357 dell'8 settembre 1997, così come modificato con il D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003";

VISTA la L.R. n. 4 del 26 marzo 2015, "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati";

VISTO l'art. n. 10 della L.R. n. 4 del 10 maggio 2019, "Legge di stabilità regionale 2019", di modifica della L.R. n. 4 del 26 marzo 2015, "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati";

VISTO il Piano Pluriennale Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB) Revisione capitoli 7 e 9, approvato con DGR n. 174 del 17.06.2021, che definisce l'assetto organizzativo dei servizi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la cui validità è stata differita al 31.12.2026 con DGR n. 257 del 24.05.2024;

VISTE le Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, nonché, i rischi conseguenti per la stagione estiva 2025 del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, relative alle "Attività antincendio boschivo 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano – rurale, nonché ai rischi conseguenti" MIN MUSUMECI – 0001547 - P - 04/06/2025 (prot. arrivo Reg. Mol. n. 84130 del 09.06.2025);

PRESO ATTO delle procedure e delle disposizioni contenute nei "Piani speditivi di emergenza comunale rischio incendi di interfaccia", redatti dal Servizio regionale di Protezione Civile ed adottati dai Comuni della Regione Molise;

VISTO che, nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, presso il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, è attivata la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), di cui alla L. n. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili;

TENUTO CONTO dell'andamento climatico stagionale, che non mostra situazioni di particolare criticità tali da richiedere un anticipo del periodo;

RITENUTO quindi, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, di stabilire l'inizio del periodo di grave pericolosità sull'intero territorio regionale a far data dal 23 giugno e fino al 30 settembre 2025, allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi degli incendi boschivi durante la stagione estiva in corso, salvo ulteriori

proroghe:

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

Art. 1

“Si rende noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi” per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo dell'intero territorio della Regione Molise dal 23 giugno al 30 settembre 2025. Per il suddetto periodo, verrà attivata, presso il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP).

Art. 2

È obbligatoria l'osservanza di tutte le disposizioni, nazionali e regionali, vigenti in materia che, a titolo, comunque non esaustivo, si riportano, in stralcio, nell'allegato A) del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante. Le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni sono sanzionate e punite secondo la normativa vigente in materia.

Art. 3

Le Province competenti al rilascio delle autorizzazioni relative alla navigazione delle acque interne, ai sensi della Legge regionale n. 18 del 23 dicembre 1998, avranno cura di vietare attività negli spazi aerei e terrestri individuati dalle direttrici di carico dei mezzi aerei del Dipartimento della Protezione Civile al fine di poter effettuare i necessari rifornimenti d'acqua, secondo le disposizioni e procedure dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile, *“Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi - Edizione 2025”*, di prossima pubblicazione.

Art. 4

Tutte le somme provenienti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie, previste per l'inadempimento al presente Decreto, dovranno essere accreditate sul conto corrente della Regione Molise e destinate a finanziare attività di previsione, prevenzione, informazione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Art. 5

Il Direttore del Servizio di Protezione Civile, notificherà il presente Decreto alle Prefetture di Campobasso ed Isernia, a tutti i Comuni della Regione Molise, alle Province di Campobasso ed Isernia, ai Commissari liquidatori delle sopresse Comunità Montane, al Comando Legione Carabinieri Abruzzo Molise, alla Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Isernia ed al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Art. 6

È fatto obbligo, a tutte le autorità competenti, di dare massima diffusione del presente Decreto.

Art. 7

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (B.U.R.M.).

Art. 8

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.M. ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MAURO PELLEGRINO

VISTO DI LEGITTIMITA'
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
IL DIRIGENTE
GASPARE TOCCI

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI DELLA
POLITICA REGIONALE E GLI OBIETTIVI
ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
DOMENICO NUCCI

ALLEGATI	N. 1
----------	------

Campobasso, 20-06-2025

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
FRANCESCO ROBERTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

Allegato A) DISPOSIZIONI E BUONE PRATICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Chiunque avvisti incendi, che interessino o minaccino aree boscate, cespugliate, erborate e pascolive, nonché aree antropizzate, strutture e infrastrutture poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle strutture operative di Protezione Civile (Sala Operativa Regionale) e/o alle competenti Autorità Locali, riferendo ogni elemento utile alla corretta localizzazione dell'evento.
2. Nel periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Molise:
 - a) in osservanza al contenuto del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, ai sensi della Legge n. 353/2000, art. n. 3, comma 9, sono da considerarsi azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi e, pertanto vietate, nelle pinete litoranee, nelle zone boscate e pascolive, le seguenti attività:
 - accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente gestite ed attrezzate, nel rispetto delle regole di cui al successivo punto 5);
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
 - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici, fatta eccezione per le modalità e nel rispetto delle regole di cui al successivo punto 3);Per le trasgressioni ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall'art. n. 10 della Legge n. 353/2000;
 - b) in osservanza alla L.R. n. 6/2000 e Regio Decreto n. 3267/1923, come regolamentate nelle vigenti prescrizioni di massima e di Polizia forestale, fino al 30 settembre, è vietato accendere fuochi, anche controllati, entro una fascia di 200 metri dal perimetro esterno od interno di "radure" e superfici boscate vincolate e non.
Per la trasgressione ai sopra indicati divieti, si applicano le sanzioni previste dall'art. n. 28 delle P.M.P.F.;
 - c) in osservanza della L.R. n. 8/2005 e s.m.i., fino al 30 settembre, è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri, nonché, quelle infestanti anche nei terreni incolti, lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e ferrovie. E' altresì vietata la bruciatura dei residui vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti, anche in cumuli, nonché di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. Per le trasgressioni ai sopra indicati si applicano le sanzioni previste dall'art. n. 7 della L.R. n. 8/2005 e s.m.i..
3. Per l'accensione dei fuochi pirotecnici, nelle zone di cui al punto 2), è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati organizzatori, di darne preventiva informazione, per il tramite del Sindaco, alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ed alle Forze dell'Ordine competenti per giurisdizione con dettagliata descrizione delle misure preventive adottate per evitare l'innescò accidentale di incendi, nonché, l'indicazione sulla consistenza delle squadre di pronto intervento. Queste ultime, dotate di idonei mezzi AIB e DPI, devono essere in grado di prevenire l'innescò e controllare ed estinguere prontamente eventuali incendi. I Sindaci dovranno verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi AIB indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Laddove tali presidi siano inadeguati o insufficienti, ovvero in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.
4. Le società di gestione delle Ferrovie dello Stato, l'ANAS, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica ed i Commissari liquidatori delle Comunità Montane provvedono, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo, insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile.
5. Nelle aree predisposte ed opportunamente attrezzate per il pic-nic, campeggio, bivacco e provviste di acqua, sono consentite le operazioni di cui al punto 2), a condizione che sia assicurata la sorveglianza da parte dei soggetti proprietari e/o gestori che dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e moto pompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento su focolai che dovessero insorgere.
6. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti, entro 15 gg. dalla pubblicazione del presente Decreto, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di 20 metri, sgombra da erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio

nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre, dovranno predisporre apposita cartellonistica, ben visibile, indicante le vie di fuga ed i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

Contatti per eventuali segnalazioni:

800 120 021 - numero verde per le emergenze del Servizio di Protezione Civile - Regione Molise;

0874 7791 - Sala Operativa Regionale - Servizio di Protezione Civile - Regione Molise;

1515 - numero di emergenza ambientale dell'Arma dei Carabinieri;

115 - numero di emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.